

**Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 (BUR n. 9/1993)**

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI  
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL  
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE  
(LEGGE FINANZIARIA 1993)**

**Art. 1 Rifinanziamenti.**

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1995 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, sono determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

**Art. 2 Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo.**

1. Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, è così sostituito:  
“ Le sedute della Sezione sono retribuite fino a un massimo di cento per anno”

**Art. 3 Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14  
"Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto".**

1. L'art. 13 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è così sostituito:

“Art. 13 - Distribuzione gratuita.

1. La Giunta regionale, avuto riguardo al contenimento della spesa, dispone con propria deliberazione l'invio degli abbonamenti gratuiti al Bollettino Ufficiale “.

2. All'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, come modificato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel Bollettino Ufficiale non sono pubblicati i provvedimenti di mera esecuzione di precedenti atti amministrativi. “.

**Art. 4 Deleghe alle Province.**

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di

funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1993, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

**Art. 5 Interventi regionali di politica del lavoro.**

1. Al fine di affrontare particolari situazioni di tensione in materia di politica del lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 da utilizzarsi a norma dell'art. 24 della medesima legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (cap. 72080).

2. Per l'anno 1993 le risorse a valere sul cap. 20592 sono destinate, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, ad iniziative funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore artigiano, da attuarsi mediante una convenzione con l'EBAV (Ente Bilaterale per l'Artigianato Veneto).

**Art. 6 Spese tramite organi esterni.**

1. La facoltà prevista dall'articolo 95bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla Regione è sospesa per l'anno 1993.

2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95/bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.

**Art. 7 Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale**

1. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, enucleate le quote di gestione accentrata regionale, avviene tra le Unità locali socio - sanitarie in base alla popolazione residente per classi di età, al grado di conseguimento dei livelli di assistenza sanitaria raggiunti, parametrati su base capitaria e tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi.

2. In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente viene destinata una quota di riserva per il graduale conseguimento del riequilibrio territoriale.

3. La compensazione della mobilità sanitaria avviene con i provvedimenti trimestrali di versamento delle quote del fondo sanitario regionale, sulla base della certificazione fatta dalle singole

Unità locali socio - sanitarie con modalità definite dalla Giunta regionale.

4. Entro il 31 gennaio 1993 le Unità locali socio - sanitarie presentano il bilancio di previsione per il 1993 redatto nei limiti delle assegnazioni regionali. AI fini di maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e lavorative, fermi restando i livelli di assistenza previsti dalla vigente normativa, le Unità locali socio sanitarie adottano proposte di riorganizzazione delle strutture e dei servizi, anche in deroga alla normativa di programmazione regionale, con il vincolo del raggiungimento del pareggio del bilancio.

5. La Giunta regionale esprime parere vincolante sui documenti di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente commissione consiliare, qualora ricorrono le prescrizioni di cui all' art. 14 della legge regionale 29 luglio 1989, n. 21.

#### **Art. 8 Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità locali socio sanitarie, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, provvedono a convertire, in conformità alle disposizioni contenute nel dpr 20 ottobre 1992 concernente l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, almeno il 10% dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna.

2. La predetta percentuale va riferita alla dotazione complessiva calcolata applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per mille abitanti di cui all' art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro la stessa data indicata al 1 comma, in attesa dell' approvazione del provvedimento regionale di riorganizzazione ospedaliera previsto dall' art. 4 comma 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono altresì ad emanare provvedimenti, soggetti ad approvazione regionale, ai sensi del comma 5 dell' art. 7, per l'attivazione nell' ambito dei presidi ospedalieri delle aree omogenee e dei dipartimenti e per le trasformazioni di destinazione con particolare riferimento alle residenze sanitarie assistenziali, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie per conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla richiamata norma.

4. Entro il termine di cui al comma 1 le Unità locali socio sanitarie elaborano proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione con gli ospedali religiosi e le case di cura private convenzionati, provvedendo:

- alla verifica dei posti letto degli ospedali religiosi classificati e case di cura presidio di Unità locale socio sanitaria, ex art. 43, comma 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833, obbligatoriamente convenzionati,

- alla rideterminazione dei posti letto convenzionati in case di cura private, in funzione integrativa della struttura pubblica,
- alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo diurno,

- alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non ospedaliera per l'accoglimento di malati in lungo assistenza riabilitativa psicosociale e con patologie ad andamento cronico - invalidante, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti.

5. Entro lo stesso termine le Unità locali socio - sanitarie elaborano, inoltre, proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione degli istituti di riabilitazione, convenzionari a sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedendo:

- .- alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale,

- alla trasformazione di posti di assistenza riabilitativa residenziale in posti di accoglienza per disabili, a valenza mista, sanitaria e socio assistenziale, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti.

6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale.

#### **Art. 9 Ridefinizione rapporti ospedalità privata.**

1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via sperimentale ed a decorrere dall'1 marzo 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di spedalizzazione diurna, nonché le prestazioni specialistiche, fruite in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio sanitaria della Regione.

3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura omnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.

**Art. 10 Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica.**

1. Ai sensi dell' art. 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono entro i termini stabiliti all' art. 8, comma 1, a rideterminare il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza, Le convenzioni con strutture private di persone fisiche o società cessano a far data con il 31 marzo 1993. L' assegnazione in convenzione a strutture sanitarie private di persone fisiche o società , è fatta previo espletamento di specifica gara di appalto fra le strutture aventi i requisiti, con le modalità definite con delibera della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate e la proposta di rapporti convenzionali per dette prestazioni con medici specialisti e istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche o da società , è effettuata nel rispetto di criteri di massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni, tenendo conto della dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati in relazione alle caratteristiche di accesso dei cittadini.

2. Contestualmente le Unità locali socio sanitarie provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.

3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.

4. Le convenzioni in atto a sensi degli art. 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialisti, con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società , disciplinati dagli accordi collettivi nazionali esecutivi con dpr 28 marzo 1987, n. 119 e 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell' Unità locale socio sanitaria, per l' erogazione di prestazioni specialistiche diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefinite sulla base della tipologia e quantità di prestazioni da affidare, con predeterminazione di un budget finanziario.

**Art. 11 Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica.**

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti

pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnosticoterapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.

2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.

3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio sanitaria e a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali socio sanitarie.

4. (Comma coinvolto da rinvio governativo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)

5. (Idem comma 4)

6. (Idem comma 4)

7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.

#### **Art. 12 Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità.**

1. E' istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità, cui le Unità locali socio sanitarie devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.

2. E' istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e proporre modi organizzativi più agili, di facile accesso ai servizi, di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure burocratiche e di risparmio di risorse.

#### **Art. 13 Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta**

1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, una specifica proposta di regolamentazione della funzione ispettiva.

**Art. 14 Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari.**

1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle Unità locali socio sanitarie, restando invariata la quota spettante ai medesimi, è raddoppiata.

**Art. 15 Fondo Sociale.**

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, modificazioni ai criteri di ripartizione del Fondo Sociale, di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e ai paragrafi 6.1. e 6.2. del Piano Sociale Regionale (legge regionale 20 luglio 1989, n. 22).

**Art. 16 Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.**

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, viene aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma 6:  
"6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio finanziario variazioni alla misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio. "

**Art. 17 Concorso finanziario utenti servizi sociosanitari.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso finanziario degli utenti dei servizi sociosanitari, con particolare riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.

**Art. 18 Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.**

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2 miliardi da destinare al

finanziamento di iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani e la sua trasformazione in compost (cap. 50270).

#### **Art. 19 Energia.**

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 "Contributi della Regione per la metanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di metanizzazione di cui all'art. 2 della medesima legge anche sotto forma di:

- contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento;
- contributi in forma attualizzata sui mutui contratti dai beneficiari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 che gestiscono direttamente il servizio da almeno cinque anni.

#### **Art. 20 Trasporti.**

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" la Regione è autorizzata a finanziare interventi sperimentali per il transito gratuito di particolari veicoli aventi massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le società autostradali e con gli Enti locali interessati, con una quota di finanziamento regionale non superiore al 65 per cento della spesa complessiva (cap. 45286).

#### **Art. 21 Trasporto pubblico locale.**

1. Per l'anno 1993 in relazione a comprovate situazioni di difficoltà nella gestione economico finanziaria delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi di cui al titolo III della medesima legge anche oltre il limite della bimestralità anticipata di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.

#### **Art. 22 Alienazione di beni immobili.**

1. In attuazione dell' art. 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, la Giunta regionale presenta, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, un Piano per la alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima



tecnico - finanziaria dei beni dei quali si propone l' alienazione nonchè un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l' ammontare delle entrate previste.

2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società .

3. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità i enti dipendenti.

**Art. 23 Incentivazione turistico ricettiva.**

1. Lo stanziamento iscritto al cap. 31058 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e dichiarate ammissibili sulla base del provvedimento di riparto 1992.

**Art. 24 Piani urbanistici.**

1. Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è prorogato al 31 ottobre 1993.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 12; 2 aprile 1985, n. 30, art. 15; 28 gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, art. 5; 6 settembre 1988, n. 43, art. 8, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

**Art. 25 Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI OMESSI